

- ii) anziché "fino al 13 luglio 2018" leggasi "fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";
- iii) anziché "entro il 13 luglio 2018" leggasi "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019".

3. Il testo del punto 16e (Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

"32015 L 2366: Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.
- b) i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;
- c) all'articolo 4, il paragrafo 36 è sostituito dal testo seguente:

"microimpresa", un'impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un qualunque soggetto che svolga un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR."

- d) all'articolo 26, paragrafo 1, dopo la parola "ABE" sono inserite le parole ", le banche centrali degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA".
- e) All'articolo 27:
 - i) al paragrafo 1, anziché "richiederne l'assistenza" leggasi "richiedere l'assistenza dell'ABE o dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,";
 - ii) al paragrafo 2, prima frase, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la parola "ABE";
- f) all'articolo 30, paragrafo 3, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la parola "ABE";
- g) all'articolo 96, paragrafo 2, le parole "e le banche centrali nazionali degli Stati EFTA" sono inserite dopo le parole "membri del Sistema europeo delle banche centrali".
- h) All'articolo 109, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) ai paragrafi 1 e 3, anziché "il 13 gennaio 2018" leggasi "la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";
 - ii) al paragrafo 1, anziché "entro il 13 luglio 2018" leggasi "entro sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";
 - iii) al paragrafo 3, anziché "fino al 13 gennaio 2019" leggasi "fino a un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";

